

ALLEGATO 4

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA DA ESPORRE A CURA DEGLI INTERMEDIARI NEI PROPRI LOCALI E DA PUBBLICARE SUI SITI INTERNET

OGGETTO: ART. 12 DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI.

L'art. 12 del Decreto Legge n. 102/2013 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.204 del 31 Agosto 2013) recante *"Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di CIG e di trattamenti pensionistici"* (di seguito il Decreto) è intervenuto modificando i limiti alla detrazione dei premi assicurativi disciplinati dall'art. 15, comma 1, lettera f), del DPR 917/1986 e s.m.i (c.d. TUIR).

E' necessario evidenziare che tale disposizione è stata introdotta con un decreto legge e pertanto essa è entrata immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e rimarrà tale sino al completamento dell'iter di conversione che deve concludersi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro il 30.10.2013. L'esito dell'iter di conversione potrà concludersi positivamente con la conversione del decreto legge (con o senza modifiche) che determina l'efficacia retroattiva della norma così come convertita sin dalla data di pubblicazione del decreto legge. Nel caso in cui invece il decreto non venga convertito gli effetti dallo stesso prodotti decadranno retroattivamente sempre a far data dalla data di pubblicazione del decreto stesso .

II TRATTAMENTO FISCALE DELLE POLIZZE VITA/INFORTUNI E LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO

Come noto il trattamento fiscale dei premi versati a fronte di polizze assicurative in oggetto risulta diverso in funzione della data di stipula del contratto a seconda che essa sia antecedente al 31.12.2000 o successiva a tale data; infatti per i contratti ramo vita e infortuni sottoscritti ante 31.12.2000 i premi versati, sino ad un importo massimo di 1291,14 euro, godono di una detrazione d'imposta pari al 19% di tale importo (con un risparmio fiscale massimo di 245,32 €). Per i contratti vita stipulati dal 1.1.2001 il regime di detraibilità cambia e trova applicazione (sempre per un importo massimo di 1291,14 euro e di una detrazione d'imposta pari al 19% di tale importo) solo per i contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte, l'invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

L'articolo 12 del Decreto qui in commento ha modificato il regime fiscale sopra descritto disponendo la riduzione della detrazione dei premi assicurativi già a decorrere dal periodo d'imposta 2013 che passa dagli attuali 1.291,14 euro a 630 euro (con un risparmio fiscale massimo di 119,700 €), ulteriormente ridotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, a 230 euro (con un risparmio fiscale massimo di 43,70 €). Resta ferma l'aliquota applicabile del 19%.